

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELISABETTA BANI

Seduta del 08/04/2026

FATTO

La parte ricorrente afferma in sintesi quanto segue:

- in data 15.11.2024 veniva notificato alla banca resistente – presso cui intratteneva rapporti di conto corrente – un atto di pignoramento presso terzi da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

- il 02.12.2024, quindi diciassette giorni dopo, sul suo conto corrente – oggetto di pignoramento - veniva accreditato l'importo di € 1.270,06 proveniente da XX S.p.A., a titolo di compenso mensile derivante dal suo rapporto di agenzia monomandataria con la predetta società editrice;
- tale accredito presenta carattere di assoluta regolarità e periodicità mensile, come risulta dalle fatture dallo stesso emesse nei confronti della società editrice nel corso dell'anno 2024, dalle quali emerge che ha sempre percepito compensi analoghi e ricorrenti con cadenza sostanzialmente mensile: si tratta quindi di emolumento continuativo avente natura periodica, assimilabile sotto il profilo giuridico al trattamento retributivo da lavoro dipendente o parasubordinato;
- nonostante la sopravvenienza dell'accredito rispetto alla data di notifica del pignoramento, in data 31.01.2025 l'intermediario resistente ha provveduto a trasferire l'intero importo di € 1.270,06 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza effettuare alcuna verifica sulla natura dell'accredito e senza interpellarlo preventivamente;
- a seguito di tale trasferimento indebito, i suoi conti correnti sono andati in rosso. L'intermediario ha quindi proceduto alla chiusura unilaterale di entrambi i rapporti bancari, addebitandogli saldi negativi generati esclusivamente dalla propria condotta illegittima;
- in data 23.02.2025 l'intermediario gli ha notificato la chiusura di due conti correnti (n. ***680/01 con scoperto di € 90,00 e n. ***901/08 con scoperto di € 11,25), minacciando l'iscrizione delle sue generalità nella Centrale di Allarme Interbancaria qualora avesse emesso assegni successivamente alla chiusura;
- ha inoltrato formale reclamo all'intermediario, che lo ha riscontrato negativamente;
- l'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 disciplina il pignoramento presso terzi per la riscossione delle imposte sul reddito. La norma stabilisce che il vincolo del pignoramento si applica alle somme presenti sul conto corrente alla data della notifica dell'atto di pignoramento al terzo custode;
- la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile che le somme che affluiscono sul conto corrente successivamente alla notifica del pignoramento non possono essere sottoposte a vincolo pignoratizio né trasferite al creditore procedente, in quanto non rientrano nell'ambito di efficacia dell'atto notificato (cfr. sentenze n. 17466/2020 e n. 26050/2021);
- per effetto della normativa vigente e dei principi giurisprudenziali consolidati sopra richiamati, la somma di € 1.270,06 non poteva in alcun modo essere vincolata né trasferita all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La legge non prevede alcuna differenziazione in base alla causale, alla natura o alla provenienza dell'accredito quando questo sopraggiunge successivamente alla notifica del pignoramento. Qualsiasi somma affluita sul conto dopo il 15 novembre 2024 doveva rimanere nella sua piena e libera disponibilità, a prescindere dalla sua qualificazione come "generica" o "specifico";
- la banca è quindi tenuta a restituirla la somma in questione ai sensi dell'articolo 2033 c.c.;
- l'intermediario aveva inoltre a disposizione tutti gli elementi per verificare la natura dell'accredito, consultando lo storico dei movimenti del suo conto corrente: dalla documentazione contabile risultava con evidenza che nei mesi precedenti aveva sempre percepito bonifici analoghi e regolari da XX S.p.A., con cadenza mensile e

importi sostanzialmente costanti. Tali elementi caratterizzavano inequivocabilmente l'accredito come emolumento periodico derivante da rapporto continuativo di agenzia monomandataria, assimilabile sotto il profilo giuridico al trattamento retributivo;

- anche sotto tale profilo, pertanto, la banca non avrebbe dovuto sottoporre a vincolo pignoratizio tale somma posto che per i crediti aventi natura retributiva o assimilabile, l'articolo 545, comma 8, c.p.c. prevede che possa essere pignorato esclusivamente un quinto dell'importo, riconoscendo al debitore il diritto di conservare i restanti quattro quinti per far fronte alle proprie esigenze di vita;
- prima di disporre il trasferimento controverso la banca non ha in alcun modo interloquuto con lui. Ha unilateralmente qualificato l'accredito come "generico" sulla base della mera assenza della dicitura "stipendio" o "pensione" nella causale del bonifico, senza verificare autonomamente tale natura;
- tale condotta integra una violazione dei doveri di diligenza professionale e correttezza ex art. 1176 e 1375 c.c.;
- la chiusura dei conti correnti per saldi negativi di euro 90,00 ed euro 11,25 costituisce un'ulteriore condotta gravemente lesiva dei suoi diritti. Tali saldi negativi si sono generati esclusivamente a seguito del prelievo illegittimo di euro 1.270,06 operato dall'intermediario; infatti, in assenza di tale prelievo, i conti avrebbero mantenuto saldi ampiamente positivi;
- anche la chiusura dei rapporti bancari per saldi negativi causati da un'operazione illegittima posta in essere dall'intermediario stesso integra una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
- l'intermediario ha ulteriormente aggravato le conseguenze pregiudizievoli della propria condotta illegittima, privandolo non solo della disponibilità immediata della somma indebitamente trasferita, ma anche della possibilità di continuare ad operare attraverso i rapporti bancari esistenti;
- la minaccia di iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria contenuta nelle lettere di chiusura costituisce un'ulteriore vessazione derivante da una situazione di irregolarità interamente imputabile alla condotta illegittima dell'intermediario;
- la condotta dell'intermediario gli ha cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti meritevoli di ristoro.

In particolare, la banca è tenuta a restituirgli la somma di euro 1.270,06, maggiorata degli interessi legali maturati dal 31 gennaio 2025, data del trasferimento indebito, fino alla data di presentazione del presente ricorso, quantificabili in euro 40,00 circa; a tale importo si aggiunge il danno reputazionale, quantificabile in euro 1.500,00, per aver dovuto fornire spiegazioni a XX S.p.a. sulla modifica delle coordinate bancarie per il versamento delle sue retribuzioni; gli va poi risarcito il danno esistenziale, consistente nell'impossibilità di condurre una vita dignitosa e serena in un periodo molto delicato successivo, quale quello successivo alla scomparsa del padre, con conseguente compromissione della sua qualità della vita e del suo stato di benessere psicofisico.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, afferma quanto segue:
in fatto:

- in data 15.11.2024 ha ricevuto la notifica di un atto di pignoramento a nome del ricorrente da parte dell'Agenzia delle Entrate, per l'importo di € 168.375,57 e, in ottemperanza allo stesso, ha provveduto ad adempiere agli obblighi di accantonamento e custodia previsti dalla legge agli art. 545 c.p.c. e seguenti,

- vincolando i rapporti di conto corrente allo stesso intestati;
- in data 31/01/2025 è stato liquidato a favore dell'Agenzia delle Entrate l'importo di 0,10 euro (intero saldo alla data di notifica del 15/11/24 sul rapporto di conto corrente n. ***901, intestato all'odierno ricorrente);
 - analogamente, il rapporto contraddistinto dal n. ***680, intestato sempre al ricorrente, è stato vincolato alla procedura in oggetto così come la somma corrispondente a 0,04 euro (intero saldo alla data di notifica del 15/11/24). Successivamente, in data 02/12/24, sul medesimo rapporto, è stato accantonato l'importo di 1.270,02 euro (quale accredito generico privo di specifici riferimenti che potessero ricondurre la natura dello stesso a stipendio e pensione): infine, l'intera cifra di 1.270,06 euro è stata devoluta sempre in data 31/01/2025 a favore dell'Agenzia delle Entrate a chiusura del procedimento.
 - premesso quanto sopra, nel caso di specie, parte ricorrente con l'odierno ricorso - contestando la condotta tenuta dalla banca - tenta di sottoporre alla cognizione di Codesto Collegio una controversia che esula dalla sua competenza.

In via preliminare e di merito

- la controversia in oggetto esula dalla competenza per materia dell'ABF, non avendo ad oggetto il rapporto di conto corrente o altra questione regolata dal diritto bancario, ma l'esatta determinazione del "quantum pignorato", con particolare riferimento ai limiti alla pignorabilità degli emolumenti e dei saldi dei conti correnti ove queste somme siano accreditate;
- i limiti anzidetti trovano una compiuta disciplina negli artt. 545 e 546 c.p.c., nonché, per quanto riguarda la c.d. esecuzione fiscale, nell'art. 72-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e riguardano direttamente l'esecuzione forzata. Le loro eventuali violazioni devono essere fatte valere ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall'art. 57 del DPR 602/1973;
- analogamente, le contestazioni di parte ricorrente relative al contenuto della dichiarazione resa dall'intermediario andavano fatte valere dinanzi al giudice dell'esecuzione;
- in tal senso constano numerose pronunce ABF;
- quanto alla lamentela concernente la chiusura dei rapporti di conto corrente, imporre all'intermediario di dover fornire le motivazioni del recesso o ancora più di dover procedere all'apertura di un nuovo conto corrente si sostanzia in una condanna ad un *facere infungibile* che è totalmente preclusa alla competenza dell'ABF ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia che ne regolano il funzionamento;
- in ogni caso, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, ha esercitato il diritto di recesso secondo quanto previsto dalle norme contrattuali (art. 7) ed in conformità alle disposizioni normative di cui agli art. 1855 c.c. e all'art. 126-septies, comma 2, del T.U.B.;
- in piena conformità a quanto previsto dalle norme contrattuali, quindi, comunicava in data 23 febbraio 2025 la propria volontà di recedere unilateralmente dai contratti per iscritto e con un preavviso di sessanta giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni (All. 5, 5 bis, 6 e 6 bis);
- il recesso *ad nutum*, difatti, quale modalità di scioglimento dal rapporto contrattuale a tempo indeterminato richiede un preavviso proprio in virtù dell'assenza di giusta causa

(Cfr. Collegio di Milano, decisione n. 12892/2022 e Collegio di Roma, decisione n. 22441/2021).

- del resto, il legittimo esercizio del diritto di recesso in assenza di motivazione è ormai principio consolidato nell'orientamento dei Collegi ABF;
- il mancato accoglimento della richiesta di apertura di due conti suddetta non può che scaturire dalle medesime motivazioni che hanno determinato l'esercizio del recesso dai rapporti di conto corrente già in essere tra le parti;
- per consolidato orientamento dell'ABF va escluso che sulla banca gravi un obbligo a contrarre, che sarebbe incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività bancaria sancita dall'art. 10, comma 1, TUB; in ogni caso, all'Arbitro non è consentito «sostituirsi all'intermediario nella valutazione della convenienza di un'operazione, in quanto demandata alla discrezionalità di quest'ultimo» (Collegio Coord. n. 6182/2013; Collegio Bologna, n. 15552/2017; Collegio Palermo dec. n. 2139/2021; Collegio Roma n. 5928/2023);
- la domanda risarcitoria è infondata in diritto e priva di supporto probatorio; in tali ipotesi non è consentita nemmeno la liquidazione del danno in via equitativa.

Nel replicare alle controdeduzioni la parte ricorrente ha precisato quanto segue:

- è infondata l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'intermediario. Con il ricorso non contesta il pignoramento dell'Agenzia Entrate-Riscossione del 15.11.2024, ma due specifiche operazioni bancarie: 1) il trasferimento indebito di € 1.270,06, effettuato dalla banca il 31.01.2025 e 2) la chiusura illegittima dei conti n. ***680/01 e n. ***901/08, avvenuta il 23.02.2025;
- le decisioni ABF citate dall'intermediario sono inconferenti;
- inoltre, il Collegio di Bologna (decisione n. 2964/2024) ha chiarito che l'ABF non ha competenza solo quando si chiede di obbligare la banca a contrarre nuovi rapporti;
- di chiedere invece, in questa sede: - la restituzione somme indebitamente trasferite; - il risarcimento danni per operazioni illegittime; - l'apertura di nuovi conti come conseguenza della chiusura illegittima di quelli precedentemente in essere presso la banca;
- l'art. 72-bis, comma 2, DPR 602/1973 prevede in modo chiaro che: *"Il pignoramento si applica solo alle somme presenti sul conto alla data di notifica del pignoramento e a quelle che vi affluiscono entro il termine previsto"*, mentre nel suo caso la banca ha palesemente violato tale previsione, trasferendo al creditore procedente una somma confluita sul conto successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento (in tal senso cfr. le pronunce della Corte di Cassazione già menzionate);
- la richiamata norma peraltro non distingue tra tipologie di accrediti e pertanto è del tutto irrilevante che tale accredito risultasse "generico" e non riconducibile immediatamente a uno stipendio;
- se la banca avesse guardato allo storico del rapporto si sarebbe certamente accorta che tale somma costituiva compenso da rapporto di lavoro continuativo;
- per quanto riguarda il recesso della banca dai suoi conti, lo stesso è formalmente legittimo, ma sul piano sostanziale, viola l'art. 1375 c.c. (buona fede e correttezza) in quanto: (i) i conti infatti sono andati in rosso soltanto in conseguenza del trasferimento illegittimo effettuato dalla banca, (ii) è stato esercitato dalla banca solo per sottrarsi alle conseguenze del proprio errore (iii) e con una tempistica scorretta (8 mesi dopo la

morte di suo padre);

- di non chiedere alla banca di contrarre *ex novo*, ma che ripristini la situazione precedente al suo errore, aprendo due nuovi conti come conseguenza della chiusura illegittima; si tratta dunque di rimedio consequenziale, non di obbligo a contrarre;
- contrariamente a quanto affermato dalla banca, ha puntualmente allegato e provato i danni che lamenta.

Ulteriormente replicando, l'intermediario resistente ha integralmente richiamato le controdeduzioni e ha precisato che:

- al di là della qualificazione formale che il ricorrente attribuisce alle proprie doglianze, è evidente che l'oggetto della controversia attiene a: l'estensione temporale del vincolo pignoratizio; la pignorabilità o meno di somme accreditate successivamente alla notifica; la legittimità dell'adempimento del terzo pignorato all'ordine delle Agenzia della Riscossione punti.

Si tratta dunque di questioni che attengono all'esecuzione forzata, da ciò derivando l'incompetenza per materia dell'Arbitro in relazione alla presente controversia;

- in relazione al trasferimento della somma di 1.270,06 €, la banca, in qualità di terzo pignorato, è tenuta a dare esecuzione all'atto di pignoramento notificato dal creditore e ad adempiere alle obbligazioni che ne derivano, salvo che intervenga un diverso provvedimento del giudice dell'esecuzione;
- le deduzioni del ricorrente circa la natura dell'accredito del 02/12/2024 - che egli qualifica come compenso derivante da un rapporto di agenzia - sono del tutto irrilevanti i fini che qui interessano e in ogni caso avrebbero dovuto essere fatte valere davanti al giudice dell'esecuzione, unico soggetto competente a pronunciarsi sui limiti di pignorabilità;
- la devoluzione della somma in questione - quale credito generico privo di specifici riferimenti alla natura dello stesso quale stipendio pensione - costituisce pertanto adempimento di un obbligo di legge;
- tale conclusione è inoltre coerente con la giurisprudenza di legittimità che, in tema di pignoramento esattoriale presso terzi avente ad oggetto il saldo di conto corrente, ha sancito l'obbligo della banca terza pignorata di versare all'agente della riscossione il saldo attivo, anche se maturato successivamente alla notifica entro lo *spatium deliberandi*, fermo restando il sindacato del giudice dell'esecuzione sulle contestazioni del debitore (cfr. Cassazione civile, sezione terza, n. 28520/2025);
- con riferimento alla chiusura dei conti correnti, è pacifico che gli stessi erano a tempo indeterminato: la banca ha esercitato il diritto di recesso per iscritto, rispettando il termine di preavviso di 60 giorni previsto dalla normativa e dalle condizioni contrattuali;
- il ricorrente non contesta tali circostanze, ma sostiene che il recesso sia stato esercitato in violazione di principi di buona fede e correttezza;
- tale affermazione è priva di fondamento in quanto il recesso *ad nutum* per costante - orientamento dell'ABF - non richiede una specifica motivazione e non è subordinato all'assenza di un saldo negativo o ad altre valutazioni di merito. Pretendere che la banca debba giustificare le ragioni del proprio recesso equivarrebbe a snaturare l'istituto, trasformandolo in un recesso per giusta causa;
- la domanda di apertura di nuovi conti correnti - per le ragioni già esposte in sede di controdeduzioni - è radicalmente inammissibile;

- le pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente risultano prive di qualsiasi fondamento, difettando il nesso causale tra la condotta della banca e i danni allegati, oltre che la prova in relazione alle voci di danno dedotte.

Ciò esposto:

La parte ricorrente chiede (così come precisato nelle repliche) all'ABF di:

- condannare l'intermediario alla restituzione di € 1.270,06, indebitamente trasferiti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- condannare l'intermediario al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per complessivi € 12.000,00 (dodicimila/00), comprensivi della restituzione della somma di cui al punto a);
- ordinare all'intermediario l'apertura di due nuovi conti correnti gratuiti (uno per uso professionale e uno per uso personale) in suo favore;
- accertare la violazione degli obblighi di diligenza (art. 1176 c.c.) e correttezza (art. 1375 c.c.) da parte dell'intermediario.

L'intermediario resistente chiede all'ABF di dichiarare via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto integrale della domanda, anche risarcitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario ha ad oggetto la legittimità della condotta dell'intermediario in relazione, da un lato, all'esecuzione di un pignoramento presso terzi e, dall'altro, al successivo recesso dai rapporti di conto corrente intrattenuti con la parte ricorrente, nonché le connesse domande restitutorie, risarcitorie e di apertura di nuovi rapporti bancari.

Con riferimento alla domanda di restituzione della somma di € 1.270,06, parte ricorrente contesta le modalità con cui l'intermediario, quale terzo pignorato, ha dato esecuzione al pignoramento notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui sono sottratte alla propria cognizione le controversie attinenti alle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi, in quanto riconducibili all'ambito del processo esecutivo e, pertanto, riservate al giudice dell'esecuzione.

In tal senso, il Collegio di Coordinamento ha affermato che rientrano tra le controversie sottratte alla competenza dell'ABF "anche quelle che attengono a profili inerenti al procedimento speciale di pignoramento esattoriale [...] e ai loro riflessi circa la legittimità o meno del comportamento dell'intermediario" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 8088/2021). Analogo orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza dei Collegi territoriali (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 4588/2025; Collegio di Roma, decisione n. 8192/2025; Collegio di Bari, decisione n. 6756/2025).

Ne consegue che la domanda relativa alla restituzione delle somme trasferite al creditore procedente deve essere dichiarata inammissibile per difetto di competenza *ratione materiae*.

Parimenti inammissibile deve ritenersi la domanda volta a ottenere l'apertura di nuovi conti correnti.

Secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, non è configurabile in capo all'intermediario un obbligo a contrarre, essendo tale pretesa incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività bancaria (cfr. *ex multis* Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/2013; Collegio di Milano, decisione n. 8438/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 14065/2020).

Inoltre, la richiesta si risolve in una domanda di condanna ad un *facere* infungibile, che esula dai poteri decisorii dell'Arbitro, pertanto anche sotto tale profilo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Passando al merito della controversia occorre valutare la legittimità del recesso esercitato dall'intermediario dai rapporti di conto corrente, e poi se il recesso risultasse illegittimo valutare la fondatezza delle pretese risarcitorie.

Per quanto riguarda la legittimità del recesso, è principio consolidato che, nei contratti di conto corrente a tempo indeterminato, l'intermediario possa esercitare il recesso: *ad nutum*, con preavviso, senza necessità di motivazione; oppure con effetto immediato, in presenza di un giustificato motivo.

Tale facoltà trova fondamento negli artt. 1855 c.c. e 126-septies TUB ed è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza dell'ABF.

Nel caso di specie, la documentazione in atti evidenzia che i rapporti erano a tempo indeterminato; che l'intermediario ha comunicato il recesso per iscritto e non risultano elementi idonei a dimostrare una violazione dei canoni di correttezza e buona fede tali da inficiare la legittimità dell'esercizio del diritto.

In proposito, la giurisprudenza dell'Arbitro ha chiarito che il recesso *ad nutum* non richiede una motivazione e non può essere sindacato nel merito, salva la prova di un esercizio abusivo o contrario a buona fede (cfr. tra le altre Collegio di Palermo, decisione n. 16671/2021).

Nel caso di specie, non risultano emergere elementi idonei a dimostrare una condotta arbitraria o abusiva dell'intermediario.

Parimenti le domande risarcitorie non possono trovare accoglimento, in quanto non provate: secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul ricorrente l'onere di provare sia l'esistenza del danno sia il nesso causale tra la condotta dell'intermediario e il pregiudizio lamentato. Sul punto, la giurisprudenza dell'ABF è costante nel ritenere che, in difetto di adeguata prova, la domanda risarcitoria debba essere respinta (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12109/2024). Nel caso di specie non risultano prodotti elementi idonei a dimostrare il danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato e difetta, in ogni caso, la prova del nesso causale tra il comportamento dell'intermediario e i pregiudizi asseritamente patiti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande relative alla restituzione delle somme oggetto di pignoramento e all'apertura di nuovi conti correnti devono essere dichiarate inammissibili e le restanti domande devono essere rigettate nel merito.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente inammissibile e non lo accoglie nel resto.

IL PRESIDENTE f.f.